

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cipro per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Conclusa il 25 luglio 2014

Approvata dal Consiglio federale il ...²

Entrata in vigore mediante scambio di note il ...

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica di Cipro,

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Persone considerate

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio riscosse per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte riscosse sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'importo complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne la Svizzera:

le imposte riscosse da Confederazione, Cantoni e Comuni:

(i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi), e

¹ Dal testo originale francese.

² FF 2014 7889

- (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve nonché altri elementi del patrimonio),

(qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»);

- b) per quanto concerne Cipro:

- (i) l'imposta sul reddito,
- ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
- (iii) il contributo speciale per la Difesa della Repubblica,
- (iv) l'imposta sugli utili di capitale, e
- (v) l'imposta sulla proprietà immobiliare

(qui di seguito indicate quali «imposta cipriota»).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

5. La Convenzione non si applica alle imposte riscosse alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Art. 3 Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- a) (i) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera, e, se utilizzato in senso geografico, il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno,
- (ii) il termine «Cipro» designa la Repubblica di Cipro e, se utilizzato in senso geografico, include il territorio nazionale, il territorio marittimo e qualsiasi zona situata fuori dalle acque territoriali, comprese le zone contigue, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale, che è stata o potrà essere designata, conformemente alla legislazione di Cipro e al diritto internazionale, come una zona su cui Cipro può esercitare il suo diritto sovrano o il suo potere giurisdizionale;
- b) l'espressione «Stato contraente» o «l'altro Stato contraente» designa la Svizzera o Cipro a seconda del contesto;
- c) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
- d) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- e) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

- f) per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
 - g) l'espressione «autorità competente» designa:
 - (i) per quanto riguarda la Svizzera: il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato,
 - (ii) per quanto riguarda Cipro, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;
 - h) il termine «cittadino» designa:
 - (i) le persone fisiche che possiedono la cittadinanza di uno Stato contraente,
 - (ii) tutte le persone giuridiche, società di persone o associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, salvo se il contesto richiede una diversa interpretazione, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito nel momento in cui la Convenzione è applicata conformemente alla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, ritenuto che il senso attribuito a queste espressioni dalla legislazione fiscale applicabile in questo Stato prevale sul senso loro attribuito da un'altra legislazione di detto Stato.

Art. 4 Residenza

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza permanente, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche o amministrative territoriali oppure i suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi da fonti situate in questo Stato o per il patrimonio ivi situato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
- a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; se la persona dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
 - b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

- c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente del quale ha la cittadinanza;
- d) se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o se non ha la cittadinanza di alcuno dei due Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente soltanto dello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5 Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) un'officina;
- e) un laboratorio e
- f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di prospezione, di estrazione o di sfruttamento di risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione solo se la sua durata oltrepassa i 12 mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia stabile organizzazione se:

- a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
- b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di esercitare altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
- f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a)–e), a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, a cui si applica il paragrafo 6 – agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa ha in tale Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato, sia per mezzo di una stabile organizzazione sia in altro modo, non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6 Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi provenienti da attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi provenienti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7 Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella

misura in cui detti utili siano attribuibili alla stabile organizzazione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

2. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 24, gli utili attribuiti in ciascuno Stato a una stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono quelli che questa avrebbe potuto conseguire, in particolare esercitando relazioni commerciali con altre parti dell'impresa, come se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa; nell'attribuzione degli utili bisogna considerare le funzioni esercitate dall'impresa tramite la stabile organizzazione e altre parti dell'impresa, gli attivi impiegati e i rischi assunti.

3. Se uno Stato contraente, conformemente al paragrafo 2, procede a un aggiustamento degli utili attribuibili alla stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente e impone di conseguenza utili dell'impresa che sono già stati soggetti a imposizione nell'altro Stato, questo altro Stato procede, per quanto necessario al fine di evitare la doppia imposizione di tali utili, al corrispondente aggiustamento dell'imposta riscossa sugli stessi, se approva l'aggiustamento effettuato dal primo Stato; in caso contrario gli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione la doppia imposizione che ne risulta.

4. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8 Traffico internazionale

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.

2. Ai sensi del presente articolo, l'espressione «esercizio di navi o di aeromobili» comprende:

- (i) il noleggio o la locazione di navi e aeromobili vuoti,
- (ii) la locazione di contenitori e di equipaggiamenti ad essi accessori,

nella misura in cui detto noleggio o detta locazione costituisca un'attività occasionale e complementare dell'esercizio di questa impresa, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9 Imprese associate

1. Se:

- a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente; o

- b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente;

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di questo Stato, e tassa in conseguenza, utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e le autorità competenti degli Stati contraenti si accordano che gli utili così inclusi sono utili o parti di utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede ad un aggiustamento dell'ammontare d'imposta riscosso su questi utili, se condivide che l'aggiustamento effettuato dal primo Stato contraente sia giustificato quanto a principio e ammontare. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.

Art. 10 Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che li paga, in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi esclude dall'imposizione i dividendi pagati se il beneficiario dei dividendi è:

- a) una società (diversa da una società di persone) il cui capitale è suddiviso, in tutto o in parte, in azioni e che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo ininterrotto di un anno almeno; o
- b) un'istituzione di previdenza o un'altra istituzione simile che offre piani di previdenza cui partecipano persone fisiche per assicurare prestazioni di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti, a condizione che l'istituzione di previdenza o l'istituzione simile siano costituite secondo la legislazione dell'altro Stato contraente, siano fiscalmente riconosciute e siano sottoposte alla relativa vigilanza; oppure
- c) il governo dell'altro Stato contraente o una sua suddivisione politica, un suo ente locale o la banca centrale di questo altro Stato.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione delle limitazioni enunciate ai paragrafi 2 e 3. Questi paragrafi non modificano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

5. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi derivanti da altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

7. Se una società residente di uno Stato contraente trae utili o redditi dall'altro Stato contraente, quest'ultimo non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, salvo se tali dividendi sono pagati a un residente di detto altro Stato o la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollega effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11 Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di pegno immobiliare o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri utili relativi a detti titoli. Le penalità per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, da cui provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

4. Se, in conseguenza di relazioni particolari esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'importo degli interessi pagati, tenuto

conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'importo che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12 Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricollegano effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'importo dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13 Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili, menzionati all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte del patrimonio aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente, oppure di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili esercitati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto in questo Stato.

4. Gli utili che una persona residente di una Parte contraente ritrae dall'alienazione di partecipazioni al capitale di un'impresa, il cui valore supera direttamente o indirettamente il 50 per cento dei beni immobili e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano agli utili:

- a) provenienti dall'alienazione di partecipazioni, quotate in una borsa in uno Stato contraente o quotate in una qualsiasi altra borsa riconosciuta dalle autorità competenti; o
- b) dall'alienazione di partecipazioni a una società i cui attivi consistono direttamente per oltre il 50 per cento in beni immobili in cui l'impresa esercita la propria attività commerciale.
- c) dall'alienazione di partecipazioni nel quadro di una riorganizzazione, una fusione, una scissione della società o di un'operazione simile.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi 1, 2, 3, e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Art. 14 Professioni indipendenti

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che questo residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della propria attività. Se egli dispone di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui essi siano attribuibili a detta base fissa.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15 Lavoro subordinato

1. Salvo le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve per un'attività dipendente sono imponibili soltanto in tale Stato, eccetto che l'attività venga esercitata nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per al massimo 183 giorni nel corso dell'anno civile considerato, e

- b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
- c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro possiede nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni ricevute da un'impresa di uno Stato contraente per un'attività dipendente svolta a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

Art. 16 Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17 Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contraente dove tali prestazioni sono fornite, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi dell'attività esercitata da un artista o uno sportivo in uno Stato contraente, qualora il soggiorno in detto Stato sia finanziato interamente o per la maggior parte da fondi pubblici dell'altro Stato contraente, da una sua suddivisione territoriale o da un'istituzione riconosciuta d'interesse pubblico.

Art. 18 Pensioni

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Art. 19 Funzioni pubbliche

- 1. a) Gli stipendi, i salari, e le remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.

- b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato contraente che:
 - (i) abbia la cittadinanza di detto Stato, o
 - (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
 - 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
 - b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi e alle remunerazioni analoghe e alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica, da una sua suddivisione amministrativa territoriale oppure da un suo ente locale.

Art. 20 Studenti e apprendisti

Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Art. 21 Attività sulla piattaforma continentale

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione. Tuttavia, il presente articolo non si applica se le attività esercitate da una persona sulla piattaforma continentale costituiscono per questa persona una stabile organizzazione secondo le disposizioni dell'articolo 5 o una base fissa secondo le disposizioni dell'articolo 14.
2. Nel presente articolo, l'espressione «attività sulla piattaforma continentale» designa le attività esercitate in mare relative all'esplorazione o allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marini e delle risorse naturali situate a Cipro conformemente al diritto internazionale.
3. Fatta eccezione del paragrafo 4 del presente articolo, un'impresa svizzera che esercita attività sulla piattaforma continentale di Cipro è considerata, per quanto concerne le sue attività, come esercitante un'attività industriale o commerciale a Cipro per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, a meno che queste attività sulla piattaforma continentale siano esercitate a Cipro per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 30 giorni nell'arco di 12 mesi.

Per l'applicazione del seguente paragrafo:

- a) se una società esercita attività sulla piattaforma continentale di Cipro ed è associata a un'altra impresa che persegue nel quadro dello stesso progetto le stesse attività sulla piattaforma continentale di quelle che sono, o erano, esercitate dalla prima società menzionata e che la durata cumulata delle succitate attività esercitate dalle due società è di almeno 30 giorni, ogni società è considerata come esercitante le sue attività durante un periodo di oltre 30 giorni nell'arco di 12 mesi;
 - b) un'impresa è considerata come associata a un'altra impresa se una delle imprese detiene direttamente o indirettamente almeno un terzo del capitale dell'altra impresa o se una persona detiene direttamente o indirettamente almeno un terzo del capitale di ogni impresa.
4. Tuttavia, per l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, si considera che l'espressione «attività sulla piattaforma continentale» non include:
- a) una, o una combinazione, delle attività oggetto del paragrafo 4 dell'articolo 5;
 - b) le attività di rimorchio o di ancoraggio effettuate da navi principalmente concepite per questi scopi, nonché le altre attività effettuate da queste navi;
 - c) il trasporto, in traffico internazionale, di rifornimento o di personale effettuato da navi, battelli o aeromobili.
5. Un residente di Svizzera che, nel quadro di una libera professione o di altre attività indipendenti, esercita attività sulla piattaforma continentale di Cipro è considerato come esercitante queste attività mediante una base fissa situata a Cipro se queste attività sulla piattaforma continentale sono esercitate durante un periodo ininterrotto di almeno 30 giorni nell'arco di 12 mesi.
6. Nonostante la seconda frase del paragrafo 1 del presente articolo, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di Svizzera riceve in corrispettivo di un'attività dipendente relativa ad attività esercitate sulla piattaforma continentale per mezzo di una stabile organizzazione o di una base fissa situata a Cipro, sono imponibili a Cipro nella misura in cui l'attività è svolta sulla loro piattaforma continentale e assoggettati a questa stabile organizzazione o a questa base fissa.

Art. 22 Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6, se il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In

tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

Art. 23 Patrimonio

1. Il patrimonio costituito da beni immobili ai sensi dell'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.
3. Il patrimonio di un'impresa di uno Stato contraente costituito da navi o da aeromobili impiegati nel traffico internazionale, come pure da beni mobili adibiti al loro esercizio, è imponibile soltanto in questo Stato contraente.
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Art. 24 Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

- a) se un residente di Svizzera ritrae redditi o possiede un patrimonio che, secondo le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili a Cipro, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, salve le disposizioni della lettera b, ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o patrimonio in questione, senza tener conto dell'esenzione. Tuttavia, per gli utili considerati nel paragrafo 4 dell'articolo 13 detta esenzione si applica unicamente se ne è provata l'imposizione effettiva a Cipro;
- b) se un residente di Svizzera ritrae dividendi che, secondo le disposizioni dell'articolo 10, sono imponibili a Cipro, la Svizzera accorda, a domanda del residente, uno sgravio d'imposta. Detto sgravio può assumere le seguenti forme:
 - (i) nel computo dell'imposta pagata a Cipro, secondo le disposizioni dell'articolo 10 sull'imposta svizzera sul reddito di detto residente; l'ammontare così computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile a Cipro, o
 - (ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera, o
 - (iii) nell'esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi di cui si tratta, pari almeno all'imposta riscossa a Cipro sull'ammontare lordo dei dividendi.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

- c) Una società residente di Svizzera, che riceve dividendi da una società residente di Cipro, fruisce, per quanto concerne la riscossione dell'imposta svizzera afferente a detti dividendi, delle medesime agevolazioni di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente della Svizzera.

2. Per quanto concerne Cipro, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente:

Conformemente alle disposizioni legislative di Cipro sul computo dell'imposta estera, è accordato il computo sulle imposte cipriote dovute per gli elementi di reddito ricevuti dalla Svizzera o del patrimonio detenuto in Svizzera, dell'imposta svizzera pagata conformemente alla legislazione svizzera e alla presente Convenzione. La somma così computata non può eccedere la frazione dell'imposta cipriota su questi elementi del reddito o del patrimonio calcolati prima del computo.

Art. 25 Non discriminazione

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversa o più onerosa di quella cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La disposizione del presente paragrafo non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 5 dell'articolo 11 o del paragrafo 4 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni e altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese simili del primo Stato.

5. Nonostante le disposizioni dell'articolo 2, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni genere o denominazione.

Art. 26 Procedura amichevole

1. Se ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai rimedi giuridici previsti dal diritto interno di tali Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui ha la cittadinanza. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
2. Se considera il reclamo fondato e non è in grado di giungere autonomamente ad una soluzione soddisfacente, l'autorità competente si adopera per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono conferire direttamente fra loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti e procedere anche a un colloquio nell'ambito di una commissione comune composta da esse stesse o da loro rappresentanti.

Art. 27 Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione o per l'applicazione o l'esecuzione della legislazione interna in materia di imposte di ogni natura e denominazione, riscosse per conto degli Stati contraenti, da una di queste suddivisioni politiche o dei suoi enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista da tale legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di:

- a) eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;
- c) fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.

Art. 28 Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situata nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante ai fini della presente Convenzione, a condizione che:

- a) conformemente al diritto internazionale non sia assoggettata, nello Stato accreditario, a imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a questo Stato o sul patrimonio situato fuori di detto Stato, e
- b) abbia, nello Stato accreditante, gli stessi obblighi in materia di imposte sul reddito complessivo o sul patrimonio cui sono assoggettati i residenti di detto Stato.

3. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né alle persone che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, quando si trovino sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattate come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente in materia di imposte sul reddito o sul patrimonio.

Art. 29 Entrata in vigore

1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore della presente Convenzione. La Convenzione entra in vigore il giorno in cui perviene l'ultima di queste notificazioni.

2. Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno:

- a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli importi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile seguente a quello della data d'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data;
- b) con riferimento alle rimanenti imposte, per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile seguente a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data.

Art. 30 Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino a quando non sarà denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso la Convenzione cessa di essere applicabile:

- a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli importi attribuiti o pagati il 1° gennaio dell'anno civile seguente a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia, o dopo tale data;
- b) con riferimento alle rimanenti imposte, per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile seguente a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia, o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Nicosia, il 25 luglio 2014, in due esemplari in lingua francese, greca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo francese e quello greco, prevarrà il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Gabriela Nützi Sulpizio
Ambasciatore di Svizzera
nella Repubblica di Cipro

Per il
Governo della Repubblica di Cipro:

Harris Georgiades
Ministro delle Finanze

**Protocollo
alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica
di Cipro per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio**

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica di Cipro,

all'atto della firma della Convenzione conclusa a Nicosia, il 25 luglio 2014, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Clausola contro gli abusi

- a) Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano in caso di abuso.
- b) Nel caso in cui uno degli Stati contraenti intende rifiutare i vantaggi della presente Convenzione di cui alla lettera a) del presente paragrafo, le autorità competenti di questo Stato possono consultare l'autorità competente dell'altro Stato contraente.

2. Ad art. 10

Resta inteso che la condizione concernente il periodo minimo di cui alla lettera a) del paragrafo 3 dell'articolo 10 è soddisfatta anche se il periodo minimo è adempiuto dopo la data di pagamento del dividendo.

3. Ad lett. c) par. 4 art. 13

- a) L'alienazione di partecipazioni di una società deve essere considerata come nel quadro di una riorganizzazione, una fusione o una scissione di società o di un'operazione simile secondo la lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 13, se la società che cede le azioni e la società che le riceve sono persone giuridiche facenti parte dello stesso gruppo. La forma della remunerazione non è determinante; in particolare il prodotto della cessione delle azioni può anche essere accreditato o pagato alla società cedente. La società cedente e la società che riceve le azioni sono considerate come persone giuridiche facenti parte dello stesso gruppo se, direttamente o indirettamente tramite i diritti di voto o tramite altri mezzi, la società cedente controlla la società che riceve le azioni, la società che riceve le azioni controlla quella cedente o le due società sono controllate da un'altra società.
- b) Nel caso dello Stato in cui i beni immobiliari sono situati, resta inteso che per determinare l'utile di capitale nel caso di un'ulteriore alienazione di

azioni da parte della società che le ha ricevute, diversa da un'alienazione di cui alla lettera a) o, per quanto concerne la Svizzera, per qualsiasi alienazione ulteriore di beni immobili situati in Svizzera, la società che ha ricevuto le azioni considera il costo iniziale delle azioni cedute sostenuto al momento dell'acquisizione dalla società alienante.

4. Ad art. 18 e 19

- a) Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni forfetarie.
- b) Se le pensioni ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione dovessero essere esentate dall'imposta in uno degli Stati contraenti, e secondo il suo diritto vigente non essere assoggettate nell'altro Stato contraente, il primo Stato può tassare queste pensioni con l'aliquota prevista nel suo diritto.

5. Ad art. 26

Se dopo la firma della presente Convenzione, Cipro conviene l'introduzione di una clausola arbitrale in un accordo o in una convenzione con uno Stato terzo, il seguente paragrafo 5 viene aggiunto alla presente Convenzione ed è applicabile a partire dalla data in cui entrano in vigore detto accordo o convenzione:

«5. Se:

- a) secondo il paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione; e
- b) le autorità competenti non giungono a un accordo che possa risolvere questo caso in virtù del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura d'arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l'accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito secondo il paragrafo 5 le informazioni necessarie per l'esecuzione della procedura d'arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell'articolo 27.»

6. *Ad art. 27*

- a) Resta inteso che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni.
- b) Resta inteso che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentano una richiesta di informazioni secondo l'articolo 27 della Convenzione:
 - (i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta,
 - (ii) il periodo oggetto della domanda,
 - (iii) una descrizione delle informazioni ricercate che includa la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera riceverle dallo Stato richiesto,
 - (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste,
 - (v) per quanto noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.
- c) Resta inteso che il riferimento a informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b) preveda importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri (i)–(v) della lettera b) devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.
- d) Resta inoltre inteso che, sulla base dell'articolo 27 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.
- e) Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.

Fatto a Nicosia, il 25 luglio 2014, in due esemplari in lingua francese, greca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo francese e quello greco, prevarrà il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Gabriela Nützi Sulpizio
Ambasciatore di Svizzera
nella Repubblica di Cipro

Per il
Governo della Repubblica di Cipro:

Harris Georgiades
Ministro delle Finanze

